


Allegato alle A
delibere C.C.-n.65/00

Il presente ^{REGOLAMENTO} ~~decreto~~ è stato ripubblicato all'A'bo Pretorio, dopo la decisione dell'Organo Provinciale di Controllo, dal ~~29~~ ~~2000~~ ¹⁴⁻⁹⁻²⁰⁰⁰ per ~~quindici~~ ⁽¹⁵⁾ giorni consecutivi.
Modugno li, 15-9-2000



IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ~~Donato~~ **GIORGIO**

IL VIGILE URBANO NOTIFICATORE
M. ~~...~~

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI E PER LE OPERAZIONI
ESEGUIBILI SULLA BASE DEL D.Lgs. 135/99
INTEGRATIVO DELLA L. 675/96**

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto e finalità
- Art. 3 - Circolazione dei dati all'interno del Comune di Modugno
- Art. 4 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico
- Art. 5 - Individuazione delle banche dati
- Art. 6 - Titolare - responsabili - incaricati
- Art. 7 - Trattamento dei dati ed operazioni eseguibili. Limitazioni derivanti dalla tutela della privacy
- Art. 8 - Trattamento dei dati da parte di società esterne incaricate dall'Amministrazione
- Art. 9 - Informazione e consenso
- Art. 10 - Diritti dell'interessato
- Art. 11 - Diritto di accesso
- Art. 12 - Richieste di accesso
- Art. 13 - Soggetti abilitati ad esercitare il diritto di accesso
- Art. 14 - Oggetto del diritto di accesso
- Art. 15 - Limitazioni al diritto di accesso
- Art. 16 - Diritto di accesso dei consiglieri comunali
- Art. 17 - Diritto di accesso ai dati dello stato civile e dell'anagrafe
- Art. 18 - Diritto di accesso ai dati inerenti appalti
- Art. 19 - Diritto di accesso ai dati trattati dai Servizi Sociali
- Art. 20 - Cedolino dello stipendio
- Art. 21 - Ufficio per le relazioni con il pubblico
- Art. 22 - Misure minime per la sicurezza dei dati
- Art. 23 - Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.Lgs, 135/99
- Art. 24- Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati perseguenti finalità di rilevante interesse pubblico
- Art 25- Disposizioni organizzative attuative degli artt. 1 - 2 - 3 - 4 del D. Lgs. 135/99
- Art 26 - Verifiche e controlli
- Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per *banca dati*, qualsiasi complesso di atti personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati, tali da facilitarne il trattamento;
- b) per *trattamento*, qualsiasi operazione o complesso di operazioni svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per *dato personale*, qualsiasi informazione relativa a una persona fisica o giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, acquisita dall'Ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96);
- d) per *dato sensibile*, ogni dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale ed ogni informazione attinente a provvedimenti giudiziari, qualificati ed individuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs. n. 135/99;
- e) per *tipi di dati*, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- f) per *rilevanti finalità di interesse pubblico*, le finalità individuate dal D. Lgs. n. 135/99, Capo II, dalla legge o dal Garante, connesse all'attività istituzionale dell'Ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare i bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

- g) per *titolare*, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- h) per *responsabile*, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- i) per *interessato*, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- j) per *comunicazione*, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per *diffusione*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati diversi dall'interessato, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per *dato anonimo*, il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per *blocco*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- n) per *Garante*, l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30 L. 675/96.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-bis della L. n. 675/96, nonché quelle del D.Lgs. 135/99, disciplina i casi in cui il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate dal Comune di Modugno è autorizzato in quanto collegato strettamente ad attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.
2. Il regolamento disciplina, altresì, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per ciascuna delle attività previste.

3. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono che il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'Amministrazione Comunale o ad essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Art. 3 - Circolazione dei dati all'interno del Comune di Modugno

1. Le disposizioni contenute negli articoli che seguono si intendono riferite al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati all'esterno dell'Amministrazione Comunale di Modugno. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, l'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del Comune è limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali.
2. Particolari limitazioni alla circolazione interna delle informazioni sono garantite per i dati sensibili. In particolare, la raccolta e il trattamento delle informazioni, in esecuzione dell'art. 22, comma 3, della L. 675/96, deve essere espressamente autorizzato dalla legge. L'accesso ai dati sensibili è autorizzato soltanto ai soggetti incaricati del trattamento dei dati, di cui al successivo art. 6 del presente regolamento. Tali informazioni, in nessun caso, possono essere trasmesse, comunicate o diffuse al di fuori dell'ufficio stesso, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 4 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

1. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono quelle espressamente elencate, per il trattamento dei dati sensibili, dal Capo II del D. Lgs. 135/99 (artt. da 6 a 23) e successive modificazioni ed integrazioni e dal Garante.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1, per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, si intendono tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti l'organizzazione dell'amministrazione comunale e lo

sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili. In particolare sono attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico le seguenti:

- a) tutela dell'ambiente;
- b) regolamentazione urbanistica del territorio;
- c) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- d) razionale gestione dei rapporti contrattuali, in cui è parte il Comune, per appalti di opere pubbliche, servizi e forniture;
- e) disciplina del commercio e delle attività produttive in genere;
- f) attività socio assistenziali, con particolare riferimento a:
 - interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
 - interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
 - assistenza nei confronti dei minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
 - indagini psico-sociali relative all'adozione di provvedimenti di adozione anche internazionale;
 - compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
 - iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
 - interventi in tema di barriere architettoniche;
- g) attività relative alla gestione di asili nido;
- h) attività concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
- i) attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
- j) realizzazione delle forme di inserimento sociale degli anziani ed incentivazione dei rapporti con le associazioni e gli organismi senza fini di lucro operanti nel settore.
- k) attività finalizzate all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale e pubblica;

- l) attività relative alla leva militare;
- m) attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente;
- n) attività degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- o) attività in materia di protezione civile;
- p) attività di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
- q) attività dei difensori civici con particolare riferimento alla trattazione di petizioni e segnalazioni.

Per tali materie l'Ente è autorizzato al trattamento dei dati sensibili di cui al comma 1, della legge 675/96 ed alle operazioni connesse, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 135/99.

Art. 5 - Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Municipale, su proposta dei Dirigenti di Settore.
2. I Dirigenti di Settore comunicano al Sindaco, in qualità di notificante, ai fini di cui all'art. 7 della L.675/96, le banche dati tenute in forma elettronica e/o cartacea. La comunicazione contiene:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento;
 - b) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 - c) la sensibilità dei dati;
 - d) l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
 - e) le eventuali trasmissioni dei dati ad altri soggetti sia interni che esterni al Comune;
 - f) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
 - g) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i Dirigenti di Settore sono tenuti ad effettuare il censimento delle banche dati esistenti presso la struttura di

- riferimento ed inviarne comunicazione al Sindaco al fine di consentire la notifica al Garante, così come previsto dagli artt. 7 e 41 della L. 675/96.
- 4. Per le banche dati istituite dopo l'approvazione del presente Regolamento la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 dev'essere effettuata prima dell'inizio delle attività di trattamento.
- 5. La comunicazione e la relativa notifica al Garante, così come previsto dall'art. 7, commi 2 e 7 della L. 675/96, deve essere ripetuta solo se muta uno degli elementi identificati al comma 2. del presente articolo.

Art. 6 - Titolare - responsabili - incaricati

1. Il Comune di Modugno è il titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e dalle relative banche dati ed è rappresentato, ai fini previsti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, dal Sindaco.
2. Il titolare provvede a:
 - a) comunicare al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente finalità di interesse pubblico;
 - b) formulare, per iscritto le istruzioni e le direttive di massima, rivolte ai responsabili e dagli incaricati;
 - c) controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
 - d) costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati, personali e sensibili, esistenti e nominare i rispettivi responsabili.
3. I responsabili per il trattamento dei dati, che ai fini della responsabilità attribuita, sono tutti domiciliati presso la sede comunale di Modugno, provvedono, per rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed, in particolare, a:
 - a) individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati, anche non nominativamente e con riferimento a categorie o specifici profili di operatori ed alla loro collocazione organizzativa;

- b) fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
- c) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi e per la correttezza dell'accesso sulla base delle direttive a tale scopo impartite dal responsabile dei Sistemi Informativi dell'Ente;
- d) curare, ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica o altre forme idonee di informazione inerente i propri uffici facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento;
- e) curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;
- f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 17 del DPR 31.03.98 n. 501;
- g) controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli artt. 22, 27 e 9 della L.675/96 e successive modifiche e integrazioni nonché dell'art. 3 del D.lgs 135/99;
- h) rispettare le misure di sicurezza indicate nel presente Regolamento;
- i) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge;
- j) distruggere i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle formalità di legge e dandone comunicazione al Titolare e procedendo, altresì, all'aggiornamento del Registro dei dati e dei trattamenti;
- k) predisporre una relazione scritta in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare alla Giunta Comunale con periodicità trimestrale;
- l) evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali richieste e/o osservazioni del Garante;
- m) controllare l'andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi;

- n) curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;
 - o) procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione e gestione dei dati anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
 - p) verificare i procedimenti di rettifica dei dati;
 - q) adempiere a quanto disposto da autorità ed organi di vigilanza del sistema amministrativo locale;
 - r) eseguire gli obblighi della L. 675/96;
 - s) dare risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale, relativamente al trattamento dei dati;
 - t) disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Sindaco.
4. Gli incaricati effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dal titolare e dal responsabile.
 5. La struttura responsabile dei sistemi informativi provvede, in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico, ad assicurare lo sviluppo delle misure di sicurezza degli archivi informatici previste dall'articolo 15 della L.675/96 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione al fine di:
 6. ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici o ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove sono collocate;
 7. evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune;
 8. prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge, ai regolamenti e la cessione o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Art. 7 - Trattamento dei dati ed operazioni eseguibili. Limitazioni derivanti dalla tutela della privacy

1. Per tutte le finalità indicate all'art. 4 il Responsabile del trattamento, individuato con atto motivato del Sindaco, è autorizzato al trattamento dei dati purché:

- a) i dati siano strettamente pertinenti alle finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
 - b) l'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
 - c) nel caso in cui il trattamento dei dati sia, direttamente o indirettamente, idoneo a rilevare dati sensibili di terzi, questi devono essere correttamente informati ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96;
 - d) nell'informativa di cui all'art. 10 si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali il trattamento è effettuato;
 - e) i dati trattati vengano monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità;
 - f) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura, in modo da renderli non consultabili da estranei. Tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale. Per tali dati, inoltre, deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali sensibili;
 - g) il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità;
 - h) sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo. Tale diffusione in forma aggregata deve, inoltre, ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro.
2. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione dei dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.
3. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

4. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, potrà essere effettuato anche:

- a) da società, enti o consorzi, che per conto del Comune forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che sono richieste da cittadini o verranno dagli stessi richieste in futuro nei limiti delle finalità istituzionali del Comune;
- b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per il raggiungimento di finalità istituzionali o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune nei limiti di cui all'art. 27, commi 1 - 2 - 3 L. 675/96;
- c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa comunitaria o di regolamenti interni.

Art. 8 - Trattamento dei dati da parte di società esterne incaricate dall'Amministrazione

1. Nel caso in cui il trattamento dei dati è svolto da società esterna, la cui attività ricade nella titolarità e nella responsabilità dell'Amministrazione Comunale, l'Ente provvederà, con atto scritto, ad indicare il Responsabile del Trattamento. I dipendenti della struttura privata operano in qualità di incaricati del trattamento sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del titolare e del responsabile del trattamento.
2. Nel caso in cui il trattamento dei dati è svolto da società esterna con assunzione diretta di responsabilità in ordine all'attività svolta, la stessa è tenuta a richiedere il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali. In ogni modo nel capitolato di appalto deve essere disciplinato il rapporto.

Art. 9 - Informazione e consenso

1. A cura del Responsabile della banca dati viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 675/96. A tal fine gli interessati devono essere preventivamente informati, verbalmente o per iscritto, circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96.

Su tutta la modulistica dell'Ente, compilata da persone fisiche e giuridiche e volta all'acquisizione di dati personali, verranno fornite opportune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali richiesti e dei diritti dell'interessato.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. 675/96, il consenso da parte dell'interessato circa il trattamento dei dati non è obbligatorio quando questo:
 - a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o da una normativa comunitaria;
 - b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto *"alla presenza dell'interessato"* o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
 - d) è finalizzato esclusivamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
 - e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25 L.675/96;
 - f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, punto 4, lett. e) della L. 675/96, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

- g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;
- h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 271/89 e successive modificazioni o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Art. 10 - Diritti dell'interessato

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 sono presentate al Protocollo del Comune.
2. Nelle ipotesi in cui, per la sensibilità dei dati, sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo è dato in forma scritta.
3. Le disposizioni previste dai regolamenti di accesso e dei procedimenti del Comune di Modugno non potranno essere in contrasto con il presente articolo.

Art. 11 - Diritto di accesso

1. E' assicurato il diritto di accesso in forma di presa visione o estrazione di copia su tutti gli atti e documenti amministrativi comunali, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 15 del presente regolamento.
2. I responsabili di settore o i dipendenti cui sia assegnata la responsabilità del procedimento, sono responsabili del procedimento di accesso. Gli stessi assicurano l'esercizio del diritto, anche in via informale e mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, ai soggetti che siano portatori di un interesse qualificato.
3. I soggetti di cui al comma precedente valutano l'interesse dei soggetti richiedenti e adottano, ove ne ricorrano i presupposti di legge o di regolamento, i provvedimenti di diniego o differimento, comunicandoli agli interessati.

Art. 12 - Richieste di accesso

1. Le richieste di accesso, ove sussistano le condizioni individuate dalle norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni della L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni previo benessere del Responsabile del Trattamento.

Art. 13 - Soggetti abilitati ad esercitare il diritto di accesso

1. E' assicurato il diritto di accesso:
 - a) a coloro che vantano un interesse attuale, personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti;
 - b) a coloro che per legge hanno titolo per esperire un'azione popolare in sede giudiziaria;
 - c) a coloro che dimostrano di poter venire tutelati mediante una più compiuta conoscenza di documenti amministrativi;
 - d) ai consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato;
 - e) a tutti i cittadini.

Art. 14 - Oggetto del diritto di accesso

1. Il diritto di cui all'art. 11 si applica, in particolare:
 - a) alle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta comunale ed alle ordinanze sindacali, anche se non ancora esecutive ai sensi di legge. L'accesso si estende ai documenti in essi richiamati o allegati, fatta salva per l'amministrazione la facoltà di non esibire quegli atti o di sopprimere quelle parti la cui conoscibilità comporta una chiara ed ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza delle persone, gruppi ed imprese.
 - b) ai provvedimenti emessi dai dipendenti;
 - c) agli atti e ai documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicazione;

d) alle elaborazioni statistiche dei dati, contenuti nelle banche dati informatizzate e gestite dall'amministrazione comunale, fatte salve quelle che per loro natura o per disposizione di legge, sono coperte da segreto, di quelle che sono conoscibili solamente da determinate categorie di soggetti pubblici o privati.

Art. 15 - Limitazioni al diritto di accesso

1. Le limitazioni al diritto di accesso si riconducono alle fattispecie di informazioni coperte da segreto previsto da disposizioni di legge o la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, o impedire o gravemente ostacolare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa. Fatte salve le ipotesi di segreto previste da altre leggi, il diritto di accesso è soggetto:
 - a) a limitazione ed esclusione nelle ipotesi previste dall'art. 24, comma 2, lett. a), b), c), d) della legge 241/90;
 - b) a differimento nell'ipotesi prevista dall'art. 24, comma 6, della legge 241/90.
2. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, sono sottratti al diritto di accesso, in particolare, i seguenti documenti:
 - a) progetti e cartografie di edifici adibiti ad installazioni militari, ad aziende a rischio di incidente rilevante;
 - b) progetti relativi ad edifici destinati all'esercizio delle attività creditizie;
 - c) provvedimenti in materia di ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;
 - d) denuncia, esposti, verbali di accertamento relativi a violazioni, irregolarità infrazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria, in quanto coperti da segreto istruttorio;
 - e) atti delle Commissioni ed elaborati di concorso, sino al compimento delle prove;
 - f) notizie e documenti relativi alla vita privata, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nonché rapporti informativi, svolti su richiesta di enti, concernenti situazioni economiche e morali;
 - g) cartelle sanitarie di dipendenti comunali;

- h) provvedimenti relativi a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.);
- i) documenti in blocco per categorie o per periodi di tempo che non siano ricollegabili alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti oppure ad una attività amministrativa determinata ed in funzione dell'attività medesima;
- j) incidenti stradali ad esclusione dei casi di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 285/92.

3. L'esercizio del diritto di accesso si svolge nel rispetto dei principi e con le limitazioni di cui alla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - Diritto di accesso dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni e le notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. I consiglieri comunali sono tenuti al rispetto del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Gli uffici comunali sono tenuti, altresì, al rispetto del principio di pertinenza, completezza e non eccedenza di cui all'art. 9 comma 1, lett d) della legge 675/96 e all'art. 3, D.Lgs. 135/99, permettendo l'accesso ai dati effettivamente utili per lo svolgimento del mandato.
2. L'istanza di accesso deve essere inoltrata al sindaco. Gli uffici sono a disposizione dei consiglieri comunali per lo svolgimento dei relativi fini istituzionali.
3. Il rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esentato dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi diritto di segreteria.
4. Le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato. Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 17 - Diritto di accesso ai dati dello stato civile e dell'anagrafe

1. E' fatto divieto di diffondere elenchi contenenti dati nominativi attinenti allo stato civile e anagrafico. I singoli dati possono, invece, essere acquisiti, caso per caso, presso l'ufficiale di stato civile anche da parte di soggetti diversi dall'interessato.

2. La diffusione di elenchi contenenti dati anagrafici è possibile solo nei confronti di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta motivata, per esclusivo uso di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del DPR 223/89.
3. Alle liste elettorali è data la massima divulgazione ai sensi dell'art. 51 del DPR 223/67.

Art. 18 - Diritto di accesso ai dati inerenti appalti

1. Il diritto di accesso è ammesso per le sole informazioni non eccedenti l'oggetto dell'appalto, tenendo in debito conto gli interessi legittimi del concorrente relativi alla protezione degli interessi tecnici e commerciali.

Art. 19 - Diritto di accesso ai dati trattati dai Servizi Sociali

1. Per i dati gestiti dai Servizi Sociali in relazione a nuclei familiari "problematici" il diritto di accesso è consentito ai soggetti interessati limitatamente alle informazioni che li riguardano, ferme restando, comunque, altre possibili limitazioni poste a tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Art. 20 - Cedolino dello stipendio

1. Il cedolino dello stipendio è consegnato direttamente nelle mani del dipendente, osservando idonee misure di sicurezza tendenti a garantire che i dati in esso contenuti non siano immediatamente accessibili ad altre persone, rimanendo conoscibili dai soli incaricati del trattamento.

Art. 21- Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. La piena attuazione della L. 7/8/1990 n. 241 è garantita dall'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).
2. L'U.R.P., in particolare, è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- informare i cittadini sulle modalità di esercizio dei diritti di partecipazione e di accesso agli atti, fornendo i relativi moduli, le indicazioni sui responsabili dei procedimenti e sui tempi di conclusione degli stessi;
- agevolare l'attivazione e la partecipazione ai procedimenti, anche mediante la ricezione delle richieste, reclami e istanze, comunque denominate, da trasmettere tempestivamente all'unità organizzativa responsabile;
- agevolare l'informazione e l'accesso agli atti, assicurando, se possibile l'esame o l'estrazione di copia dei documenti.

3. Le informazioni sono fornite entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 22 Misure minime per la sicurezza dei dati

1. Ai sensi degli artt. 15 - 36 - 41 L. 675/96, i dati personali devono essere custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi derivanti da:
 - a) distruzione;
 - b) perdita anche accidentale;
 - c) danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 - d) accesso non autorizzato;
 - e) trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
2. A tal fine vengono predisposte le seguenti misure minime di sicurezza:
 - a) *misure fisiche*: allarmi, sistemi antincendio, accessi controllati ai locali, armadi ignifughi;
 - b) *misure logiche*: copie di backup, utilizzo delle password, registrazioni degli accessi, controlli aggiornati antivirus;
 - c) *misure organizzative*: istruzioni interne, redazione di apposito mansionario, prescrizione di linee guida di sicurezza.

Art 23 - Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.Lgs, 135/99

1. Qualora il Dirigente di Settore ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge, la segnala al Responsabile per il trattamento dei dati che richiede al Garante, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L. 675/96, come sostituito dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 135/99, l'autorizzazione al trattamento dei dati.
2. Qualora il Dirigente di Settore ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico espressamente prevista da una disposizione di legge ma non disciplinata dal presente regolamento relativamente ai tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, chiederà al Responsabile per il trattamento dei dati la necessaria integrazione del presente regolamento.

Art. 24- Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati perseguenti finalità di rilevante interesse pubblico

1. I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi:
 - a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge statale o regionale o da altra forma equiparata;
 - b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico. In tal caso il richiedente deve indicare, per iscritto, la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati è data notizia al titolare e al Responsabile dei dati medesimi;
 - c) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere, innanzi all'autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa) un proprio diritto, purchè sia dimostrabile l'esistenza di un procedimento in corso;

d) nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria.

Art 25- Disposizioni organizzative attuative degli artt. 1 - 2 - 3 - 4 del D. Lgs. 135/99

1. La Giunta adotta specifiche disposizioni organizzative, per i vari Settori dell'Ente, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento dei dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1 - 2 - 3 - 4 del D. Lgs. 135/99.
2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della L. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
 - a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadino;
 - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
 - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

Art 26 - Verifiche e controlli

1. I dirigenti di settore provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni amministrative cui sono preposti.
2. I dirigenti di settore presentano, semestralmente, alla Giunta rapporti specifici riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D. Lgs. 135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti l'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 25, comma 1.
3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio comunale i risultati sulle verifiche sull'applicazione della L. 675/96, del D. Lgs. 135/99 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art. 25 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento di dati sensibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella L 675/96 e nel D. Lgs. 135/99 e successive modifiche e integrazioni.